

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE
Legge regionale 28 luglio 2021, n. 20
Norme in materia di soccorso alpino e speleologico

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico piemontese)

1. La Regione riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico piemontese del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASP - CNSAS.

2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce e promuove l'attività del SASP - CNSAS rivolta:

a) alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile del territorio regionale;

b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del CNSAS;

c) alla ricerca e al soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

e) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di recupero carcasse bestiame, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2.

(Rapporti con il servizio sanitario regionale. Soccorso ed elisoccorso)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP -

CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale.

2. Fermo restando il ruolo di coordinamento in capo alla Regione nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, l'azienda sanitaria delegata dalla Giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante apposita convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) e secondo quanto previsto all'articolo 6.

3. Nell'ambito del servizio di elisoccorso regionale, il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale, con le aziende sanitarie regionali competenti, si avvale del SASP - CNSAS per le attività atte al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi, dei soggetti in imminente pericolo di vita e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, nonché per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per le quali le competenti centrali operative del 118 regionali dispongono anche l'utilizzo del mezzo aereo del servizio di elisoccorso regionale o richiedono l'intervento di altro mezzo aereo in base alla tipologia di missione di soccorso.

4. Le aziende sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-CNSAS tramite idonee convenzioni stipulate con il SASP - CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP - CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione e l'aggiornamento tecnico volto all'utilizzo di materiale alpinistico e alla sicurezza durante le operazioni di soccorso in ambiente impervio.

Art. 3.

(Rapporti con la protezione civile regionale)

1. Il SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito extra regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo.

3. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Rete radio)

1. La Regione favorisce la dotazione in capo al SASP - CNSAS di una rete radio tecnicamente aggiornata, efficiente e in grado di integrarsi con quella delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale quando il SASP - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASP - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione delle rispettive postazioni ospitanti ponti radio, comprensive di alloggiamento ed alimentazione.

2. La Regione, al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane, favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP - CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.

Art. 5.

(Prestazioni)

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

2. I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 6.

(Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP - CNSAS)

1. La Regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASP - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.

2. La Regione favorisce l'espletamento delle attività istituzionali del SASP - CNSAS attraverso ulteriori forme di agevolazione da definire con specifico atto.

3. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante convenzioni quadro a valenza triennale e relativi protocolli operativi oggetto di stipula da parte dei soggetti delegati.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) è abrogato.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 luglio 2021

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 118

"Norme in materia di soccorso alpino speleologico"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Biletta, Cane, Dago, Gagliasso, Graglia, Leone, Marin, Nicotra, Perugini, Preioni, Riva Vercellotti, Ruzzola, Stecco il 22 ottobre 2020.
- Assegnata per l'esame congiunto in sede referente alle Commissioni permanenti IV e V il 22 ottobre 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti IV e V il 17 giugno 2021 con relazione di maggioranza di Paolo RUZZOLA e relazione di minoranza di Alberto AVETTA, Sarah DISABATO.
- Approvata in Aula il 20 luglio 2021, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 18 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) è il seguente:

“Art. 2. (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) è il seguente:

“Art. 11. (Onere del trasporto di emergenza)

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.”.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è il seguente:

“Art. 52. (Interventi in materia di elisoccorso in territorio montano)

1. La Regione introduce il principio di appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di elisoccorso in territorio montano al fine di un impiego più razionale degli stessi e delle risorse finanziarie dedicate al pronto intervento.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso in territorio montano, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- a) chiamate totalmente immotivate;
- b) interventi inappropriati a mezzo elicottero.”.

Nota all'articolo 7

- Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) contiene gli articoli 11, 12 e 13 ed è relativo al soccorso per il turismo alpino e speleologico.

Nota all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."